

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N 24 IN DATA 12.11.2008

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.).

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILAOTTO addì DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala delle Adunanze

Con atto formale dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000 .

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle		X
Comune di Travagliato		X
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Ospitaletto		X
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle		X
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Assessore del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

DELIBERAZIONE N 24 IN DATA 12.11.2008

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.).

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Condivise le seguenti considerazioni:

- la presenza all'interno di un nucleo familiare di una persona con disabilità, soprattutto se in condizioni di gravità, comporta un legame significativo di dipendenza (per intensità, complessità e durata) che si sviluppa, in primo luogo, nei riguardi della famiglia stessa;
- sulla famiglia del disabile, pertanto, gravano oneri assistenziali ed economici aggiuntivi direttamente collegati allo stato di disabilità;
- la frequenza al Centro Diurno Disabili da parte del disabile consente da un lato di mantenere e potenziare, dove possibile, le capacità di quest'ultimo favorendo nel contempo la sua integrazione sociale e dall'altro, di alleviare il peso assistenziale in capo alla famiglia;
- si tratta, pertanto, di un servizio cui viene riconosciuta particolare importanza proprio in virtù del fatto che rende meno gravosa la permanenza del disabile stesso in famiglia;
- si conviene, come conseguenza di quanto detto, di definire criteri di compartecipazione al costo di questo servizio che siano congrui rispetto alla situazione generale delle famiglie in questione e, nel contempo, equi rispetto alla diversa capacità contributiva delle famiglie stesse;

Premesso che:

- con sentenza del TAR Lombardia sezione di Brescia n. 350 del 02.04.2008 è stata annullata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 2 – Brescia Ovest - n. 12 del 20.12. 2006, avente per oggetto: "Approvazione delle procedure per la determinazione della compartecipazione utenti frequentanti C.D.D.", a seguito di ricorsi presentati dall'ANFFAS e da alcune famiglie;
- la citata sentenza esplicita alcuni temi, qui sintetizzati:
 1. *l'art. 3 comma 2 del Decreto 109/98 è precettivo anche in mancanza del DPCM previsto, ma non in modo assoluto: sta all'ente locale individuare scelte concrete e coerenti con il principio dell'autonomia del disabile, senza escludere la possibilità di allargare la valutazione reddituale al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva superi una determinata soglia;*
 2. *è legittimo da parte del Comune acquisire l'ISEE familiare e in mancanza dell'attestazione è legittimo chiedere il 100% di compartecipazione alla spesa;*
 3. *c'è stata carenza di istruttoria riguardo alle percentuali di concorso o alle soglie di ISEE individuate dalla citata deliberazione perché non sono stati esplicitati i ragionamenti e i dati oggettivi che hanno portato a tali definizioni;*
 4. *non viene salvaguardata la gratuità al servizio in considerazione di ISEE al di sotto del Minimo Vitale;*
 5. *non può essere fatto riferimento ai redditi non IRPEF come indicatori di ricchezza aggiuntiva e quindi per incrementare la percentuale di concorso già individuata in base all'ISEE dell'utente;*
 6. *è necessario, come previsto dalla vigente normativa (L. 328/2000), effettuare incontri di concertazione con le realtà significative del terzo settore/associazioni delle famiglie prima di poter regolamentare la materia della compartecipazione al costo del servizio;*

7. *è legittima una compartecipazione purchè si tenga conto della capacità reddituale dell'utente e della famiglia e dei costi aggiuntivi sostenuti dalle famiglie con al loro interno una persona disabile.*

Dato atto che:

- il tavolo di concertazione tra i Comuni del Distretto n. 2 e i rappresentanti di tutte le Associazioni rappresentative degli utenti e delle relative famiglie si è riunito nelle date del 25.05.2008, 01.10.2008 e 15.10.2008 come da relativi verbali agli atti dell'Ufficio di piano;
- la documentazione consegnata dai Comuni e dalle Associazioni durante gli incontri di concertazione è agli atti dell'Ufficio di Piano;
- a conclusione della concertazione le parti hanno convenuto sui seguenti indirizzi:
 1. *la presente regolamentazione riguarda esclusivamente il servizio C.D.D.;*
 2. *definizione di retta media convenzionale per il calcolo della compartecipazione per uniformare la situazione di tutti gli utenti;*
 3. *utilizzo del metodo di calcolo della progressione lineare;*
 4. *applicazione dell'art. 3 comma 2 ter D.lgs 109/98 per nuclei familiari con ISEE inferiore a 45.000,00= euro;*
 5. *considerazione dell'ISEE familiare in presenza di ISEE pari o superiore a 45.000,00= euro;*
 6. *entità percentuali di concorso: da 0 a 25 con considerazione dell'ISEE del solo utente; da 25 a 60 con considerazione dell'ISEE dell'intero nucleo familiare;*
 7. *contribuzione per pagamento parziale del pasto da applicare a tutti gli utenti entro una somma di 700,00/800,00= euro annuali;*
 8. *la decorrenza della presente regolamentazione dal 01.01.2007;*

Dato atto che la soglia minima dell'ISEE individuale è definita in € 6.698,00= (si veda riguardo alla costruzione di tale quota quanto esplicitato nell'allegato "A" alla presente deliberazione) e che la richiesta, avanzata dalle associazioni in sede di concertazione, di innalzare la soglia di tale livello minimo a 15.000,00= non può trovare accoglimento in quanto si ritiene che la tendenza della progressione lineare (da 0 a 25) insieme alla adozione della retta media convenzionale (e quindi più bassa di una retta media matematica) e infine la considerazione che il livello minimo altro è rispetto al Minimo vitale (si veda al riguardo la nota esplicativa nell'allegato "A") siano elementi sufficientemente tutelanti rispetto al fruitore del servizio; si consideri, inoltre, che il dato oggettivo sulla situazione dei 62 utenti di C.D.D. del Distretto n. 2 è che ben 54 hanno l'ISEE inferiore a € 6.698,00=;

Rilevato che la retta media viene definita in € 28,00= sia per il 2007 che per il 2008 dando atto che si tratta di un valore convenzionale più agevolante considerato che la retta media ponderata risulta invece essere superiore a € 28,00= come dai dati sotto esposti:

Istituto	n. utenti	Retta 2007	Retta 2008	Costo 2007	Costo 2008	Costo medio annuale 2007	Costo medio annuale 2008
Fo.bap	25	32,80	33,30	189.420,00	191.475,00		
La Mongolfiera	4	23,99	28,65	22.070,80	26.358,00		
Nikolajewka	2	30,00	32,50	13.980,00	14.950,00		
Pifferetti	2	30,00	32,50	13.980,00	14.950,00		
La Zebra a pois	4	26,00	28,00	23.920,00	25.760,00		
Il Vomere	23	24,97	30,50	132.091,30	161.345,00		
Il Germoglio	2	23,93 fino al 30.03.07 24,13	26,02	11.075,00	11.969,20		
	62			406.537,10	446.807,20	6.557,05	7.206,56

dai quali si deduce per il 2007 una retta media di € 28,43= (spesa annuale complessiva diviso 230,58= media dei giorni di servizio) e per il 2008 di € 31,33= (spesa annuale complessiva diviso n. 230 giorni di servizio);

Osservato che:

- la compartecipazione relativa al costo del pasto verrà richiesta sulle effettive presenze dell'utente e viene fissata in € 3,50= al giorno dando atto che i Comuni si accollano mediamente un ulteriore 22% sulla quota pasto, posto che gli enti gestori detraggono, in caso di assenza, le seguenti somme:

CDD	Costo pasto	note
VOMERE	4,20	Iva compresa
Fo.Bap	4,43	Iva esente
LA MONGOLFIERA	4,14	Iva compresa
NIKOLAJEWKA e PIFFERETTI	5,50	Iva compresa
LA ZEBRA A POIS	4,14	Iva compresa
GERMOGLIO	4,68	Iva compresa
COSTO MEDIO	4,51	Iva compresa

- dal costo medio della retta verrà poi detratto il costo del pasto per l'eventuale calcolo della compartecipazione;

Rilevato che ai quesiti (sotto riportati) posti dalle Associazioni al punto 6 del documento consegnato in data 01.10.2008 si risponde come di seguito:

1. *Si può ritenere che faciliti il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare ospitante, e quindi rispetti la sentenza l'inclusione nel nucleo familiare di riferimento di nipoti o di cognati?*

L'inclusione nel nucleo familiare di nipoti e/o cognati è rispettoso della sentenza nella misura in cui la si prevede solo in casi "residuali" per i quali si ricorre all'ISEE familiare che, in base alla normativa (legge 109/98), è costruito sulla famiglia anagrafica. Inoltre, la scala parametrica prevede la maggiorazione dello 0,5 per la presenza del disabile e di questo 0,5 si "avvantaggiano" anche gli altri componenti del nucleo familiare per tutti i servizi a cui accedono.

2. *Rispetta il principio di uguaglianza tener conto della situazione economica dei fratelli ospitanti, quando ai fratelli non ospitanti, pure legati da uguale vincolo di parentela, nulla può essere chiesto?*

E' diritto del soggetto portatore di handicap o del suo tutore avanzare richiesta ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art 433 del c.c. per la compartecipazione al mantenimento, richiesta che prescinde dalla convivenza e dall'intervento comunale.

Il chiamare in causa da parte del Comune il soggetto convivente può essere riferito solo alla richiesta della certificazione ISEE che, a sua volta, la sentenza dichiara essere condizione per l'accesso ai servizi a costo agevolato.

3. *Anche rispetto al nucleo formato dai genitori è uguale la posizione di genitori affidatari e adottivi? E' conforme alle finalità della legge disincentivare l'adozione di bambini con disabilità, a favore del ricorso precoce a istituti residenziali?*

E' la legislazione che ormai equipara i figli adottivi a quelli naturali; per quanto attiene ai figli in affidamento è possibile la rivalsa sulla famiglia d'origine.

4. *E tra genitori naturali è uguale la posizione di chi non ha potuto (perché il figlio è nato prima del 1978, perché la disabilità non era prevedibile, o è intervenuta successivamente) e di chi non ha voluto abortire?*

La delibera non è concepita in un'ottica di "penalizzazione" ma di equa contribuzione che non può che essere misurata sullo stato delle cose e non sulle "intenzioni". Peraltro non si ritiene che il livello di compartecipazione al costo dei servizi possa costituire un elemento di valutazione rispetto ad una scelta che attiene a temi etici e valoriali.

Precisato che, a partire dall'anno 2009, il valore della retta media e del costo pasto verrà aggiornato secondo l'indice ISTAT previa semplice comunicazione ai soggetti del terzo settore mentre per l'applicazione di eventuali ulteriori aumenti verrà riattivato il tavolo di concertazione con gli stessi;

Considerati i rilievi esplicitati dalla sopra citata sentenza del Tar Lombardia – Sezione di Brescia, le osservazioni emerse dagli incontri di concertazione con le Associazioni e tutto quanto sopra espresso si ritiene di approvare i criteri e le modalità per la compartecipazione al costo dei C.D.D. come da allegato "A" alla presente deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Gussago, come delegata del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, pone in votazione il punto all'ordine del giorno:

presenti: n. 7
favorevoli: n. 7
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

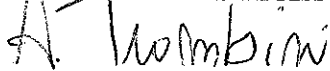
- 1) di approvare i criteri e le modalità di compartecipazione al costo dei Centri Diurni Disabili secondo quanto esplicitato in premessa e quanto contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che i verbali delle sedute di concertazione con i soggetti del terzo settore avvenute nelle date del 25.05.2008, 01.10.2008 e 15.10.2008 nonché i materiali prodotti dalle parti in tali sedi sono agli atti dell'Ufficio di Piano;
- 3) di definire in € 28,00= il valore della retta media convenzionale e in € 3,50= il valore medio convenzionale del costo pasto dando atto che l'eventuale contribuzione al costo del servizio verrà calcolata detraendo dalla retta media convenzionale il concorso per il costo pasto;
- 4) di stabilire che il concorso sul costo del pasto viene corrisposto solo per le effettive presenze al servizio;
- 5) di dare atto e precisare che, a partire dall'anno 2009, il valore della retta media e del costo pasto verrà aggiornato secondo l'indice ISTAT previa semplice comunicazione ai soggetti del terzo settore mentre per l'applicazione di eventuali ulteriori aumenti verrà riattivato il tavolo di concertazione con gli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore ai Servizi Sociali di Gussago

Dott.ssa Trombini Assunta



Il Coordinatore

dell'Ufficio Tecnico di Piano

Dott. Anna Maria Finazzi



PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CDD

PREMESSE

- Oggetto del presente documento sono **esclusivamente** le procedure relative alla contribuzione degli utenti al costo dei **CDD**;
- i Comuni devono chiedere l'autocertificazione relativa all'indicatore economico della famiglia (cosiddetto ISE/ISEE). In caso di mancata presentazione della stessa, i Comuni, in quanto privi delle informazioni "economiche" necessarie a valutare l'ISE/ISEE e, quindi, impossibilitati a valutare l'entità dell'agevolazione da riconoscere, **non possono far altro che addebitare all'utente** l'intero costo del servizio: ai sensi dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/98 (e successive modifiche e integrazioni), infatti,

«Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2»;

- si utilizza il metodo della progressione lineare per calcolare il concorso;
- il costo del pasto (costo da definire sulla media dei costi pasto dichiarati dagli enti gestori dei servizi) deve essere corrisposto da tutti in modo indifferenziato;
- si utilizza ai fini della contribuzione un costo medio giornaliero moltiplicato per i giorni di servizio (230), diminuito della quota pasto.
- in ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con grave handicap permanente, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, la **disciplina della compartecipazione al costo di CDD**, ai fini del perseguimento della maggior equità possibile e, nel contempo, della indispensabile sostenibilità economica per i Comuni, è **soggetta** alle regole di seguito descritte, che garantiscono una considerazione più vantaggiosa rispetto agli utenti di tutti gli altri servizi.

DEFINIZIONE DEI LIMITI MINIMI E MASSIMI DI ISEE

Con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del disabile, si applica il disposto di cui al citato art. 3, comma 2-ter, considerando **il disabile stesso come unico componente** in presenza di un ISEE familiare inferiore ad €. 45.000,00.

Si considera, invece, **l'indicatore dell'intero nucleo familiare** quando l'ISEE del nucleo è pari o superiore ad €. 45.000,00.

In pratica, si definiscono le seguenti due soglie con conseguenti parametri differenziati per la quota a carico degli utenti:

LIMITI ISEE	CONSIDERAZIONE DEL NUCLEO	% DI CONTRIBUZIONE
1. da 6.698,00 a 44.999,00	Solo il disabile	% min = 0 → % max = 25
2. da 45.000,00 a 84.000,00	Intero nucleo familiare	% min = 25 → % max = 60

Definizione limiti ISEE "individuale"

Il livello **minimo ISEE** è definito a partire dalla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina tale valore, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.

Per il 2009¹ il livello minimo è calcolato nel seguente modo:

€ 443,12, pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'01.01.2008, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato (nel 2008 pari all'1,7% - cfr. Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF 2007/2011) e incrementata di € 64,57, pari alla media delle maggiorazioni sociali. Il **valore annuo** del livello minimo ISEE per il 2009 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il valore mensile per 13, è pari a € 6.697,86=, arrotondato per eccesso a **6.698,00** euro.

Pur coincidendo in termini economici con il Minimo Vitale, il livello minimo di ISEE si differenzia da quest'ultimo in termini sostanziali e concettuali.

L'ISEE minimo, infatti, costituisce la soglia, cui corrisponde la percentuale minima di contribuzione dell'utente al costo del servizio, non quella di sopravvivenza: la sua valutazione concreta avviene escludendo gli introiti NON IRPEF, mentre nel calcolo della situazione economica per valutare una eventuale integrazione al Minimo Vitale o, comunque, una forma di contributo economico nella quota di € 6.698,00=, oltre ai redditi già inclusi nell'autocertificazione ISEE, sono conteggiati i redditi non Irpef e tutte le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla famiglia (pensioni di invalidità, di guerra, assegni ex coniuge, indennità di accompagnamento...).

L'ISEE di chiusura o finale rappresenta il livello massimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi e per la determinazione del livello massimo di agevolazione corrispondente a quella soglia di ISEE.

Per i CDD, tale limite è quantificato, per il 2009, in **€ 44.999,00=**, pari a più del doppio di quello utilizzato per gli altri servizi (pari ad € 18.085,00). Inoltre, sempre in ragione della situazione di permanente difficoltà che caratterizza gli utenti di questi servizi, che spesso comporta la necessità di cure e interventi significativi, che vanno ad aggiungersi ai normali servizi di assistenza, nelle fattispecie in cui si considera il solo utente quale nucleo familiare, in presenza di eventuali ISEE oltre tale limite si applicherà comunque la percentuale massima determinata in corrispondenza di tale limite.

Le percentuali di concorso vanno da 0 al 25%: si arriva al 10% circa alla quota di ISEE pari al doppio del livello minimo.

Metodologia per il calcolo della % a carico dell'utente mediante progressione lineare

Si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente di un'apposita formula matematica. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente o della famiglia.

¹ Per introdurre un ulteriore elemento di "vantaggio" per l'utente, tale livello riferito al 2009 sarà considerato anche per sanare la situazione pregressa del 2008.

Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la **metodologia della progressione lineare** si utilizza la seguente formula matematica:

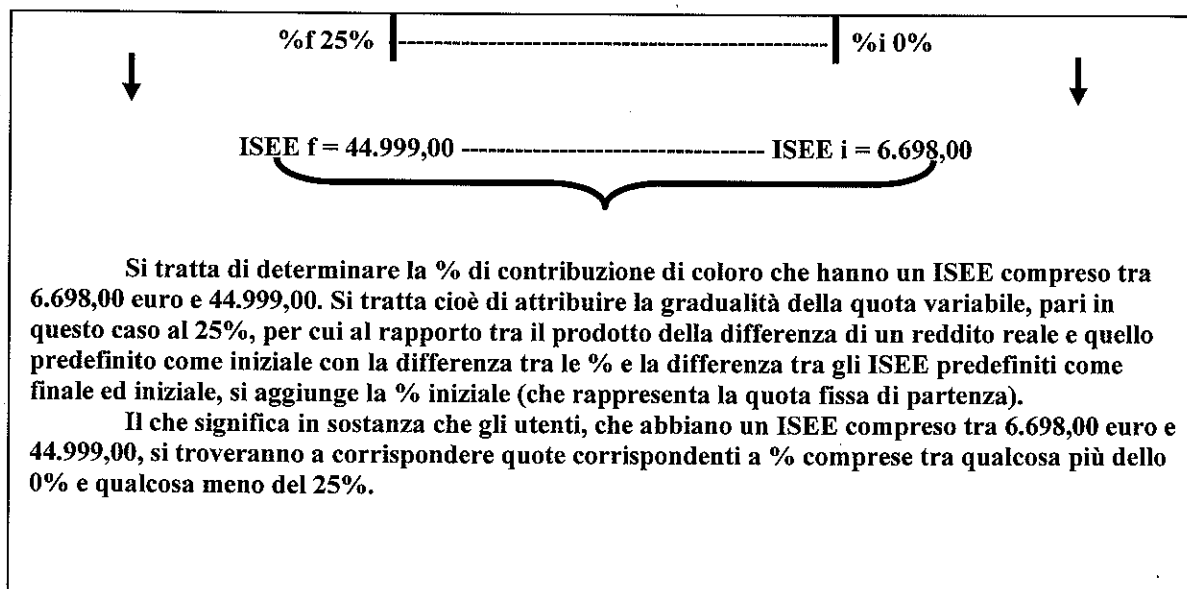
$$\boxed{\text{\% a carico dell'utente}} = \boxed{\text{\% minima}} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{\% max} - \text{\% min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Un esempio di applicazione della formula:

- a. servizio in cui la % i = 0 e la %f = 25%
b. l'ISEE dell'utente sia pari a **9.000,00**

$$\% = 0 + \frac{(9.000,00 - 6.698,00) \times (25 - 0)}{(44.999,00 - 6.698,00)}$$

$$\boxed{\%} = 0 + \frac{2.302,00 \times 25}{38.301,00} = 0 + \frac{57.550,00}{38.301,00} = 0 + 1,50 = \boxed{1,50\%}$$



La determinazione della gradualità della contribuzione dell'utente al costo del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:

- individuazione di un valore relativo al livello minimo della situazione economica equivalente, che si definisce ISEE iniziale, corrispondente alla soglia in corrispondenza o al di sotto della quale è possibile l'erogazione gratuita o, comunque, la % minima;
- individuazione di un valore relativo al livello massimo della situazione economica equivalente, che si definisce ISEE finale, corrispondente alla soglia in corrispondenza o al di sopra della quale la contribuzione da parte dell'utente corrisponde alla % massima del costo/tariffa del servizio;

- c. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale.

Definizione limiti ISEE "familiare"

La soglia di "ricchezza" a € 45.000,00= è motivata dal calcolo ipotetico che si ottiene moltiplicando l'ISEE per il valore della scala parametrica prevista dal Decreto 109/1998 e successive modifiche e integrazioni; a titolo esemplificativo, si sviluppa l'ISEE in reddito imponibile come di seguito:

- *nucleo familiare minimo composto da un genitore più un figlio disabile: $45.0000,00 \times 2,27$ dà un imponibile di circa € 102.150,00=;*
 - *nucleo familiare composto da tre persone: € 45.000,00 $\times$ 2,54 dà un imponibile di € 114.300,00=;*
 - *nucleo familiare composto da quattro persone: € 45.000,00 $\times$ 2,96 dà un imponibile di € 133.200,00=;*
- e via di seguito per i nuclei più numerosi.*

Come termine di confronto si pensi alla soglia di gratuità per acquisto farmaci in presenza di esenzione per patologia dove l'esenzione totale (esenzione anche del ticket sulla ricetta) è definita secondo i redditi imponibili indicati sotto:

Nucleo familiare	Reddito imponibile famiglia generica	Reddito imponibile famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore a 66%
2	73.162,00	96.462,00
3	95.064,00	118.364,00
4	114.636,00	137.936,00

Il confronto tra i dati dello sviluppo dell'ISEE di € 45.000,00= in verosimile reddito imponibile con i dati del reddito imponibile utile per avere diritto alla esenzione totale (anche sul ticket della ricetta) è sostanzialmente equilibrato.

Rispetto alla considerazione dell'ISEE di una famiglia che si prenda cura di una persona disabile si rileva:

Il legislatore ha già considerato nelle integrazioni alla scala parametrica di cui al decreto 109/1998 la quota di 0,50 da aggiungere alle aliquote previste per i componenti del nucleo familiare. Per chiarezza si riporta di seguito la scala parametrica con l'esemplificazione del reddito ISE con e senza il calcolo dello 0,50 aggiuntivo; l'esemplificazione è fatta ponendo a base di calcolo un ISEE di € 45.000,00= limite minimo ISEE per la considerazione del reddito familiare :

Componenti nucleo familiare	Aliquota scala parametrica	ISE	Aliquota scala parametrica con 0,50 per disabile nel nucleo	ISE	Differenza
2	1,77	79.650,00	2,27	102.150,00	22.500,00
3	2,04	91.800,00	2,54	114.300,00	22.500,00
4	2,46	110.700,00	2,96	133.200,00	22.500,00
5	2,85	128.250,00	3,35	150.750,00	22.500,00

Come si può vedere la differenza tra i due ISEE calcolati con l'integrazione o meno del 0,50 dà una differenza di imponibile di € 22.500,00=.

I costi assistenziali relativi ad una badante regolarizzata sono di circa € 15.600,00= annui (€ 1.200,00= X 13). Si dovrebbe tuttavia tener conto che in caso di disabile inserito in CDD per buona parte della giornata (dalle 8.30/9.00 alle 16.00/16.30 dal lunedì al venerdì) l'assistenza è a data dall'istituto. Su un costo annuale è di € 15.600,00= la detrazione di quota parte abbassa proporzionalmente la spesa a € 12.732,87= (7 ore al giorno per 230 giorni rappresentano il 18,37% di 24 ore per 365 giorni).

Di conseguenza la soglia minima ISEE proposta nella misura di €. 45.000,00= appare più che congrua.

Il limite di chiusura entro cui calcolare la percentuale di concorso è quantificato in € 84.000,00=; in presenza di eventuali ISEE superiori si applicherà, comunque, la percentuale massima determinata in corrispondenza di tale limite.

Le percentuali di concorso vanno da 25% al 60% sul costo medio di €. 28,00 al giorno diminuito della quota pasto.

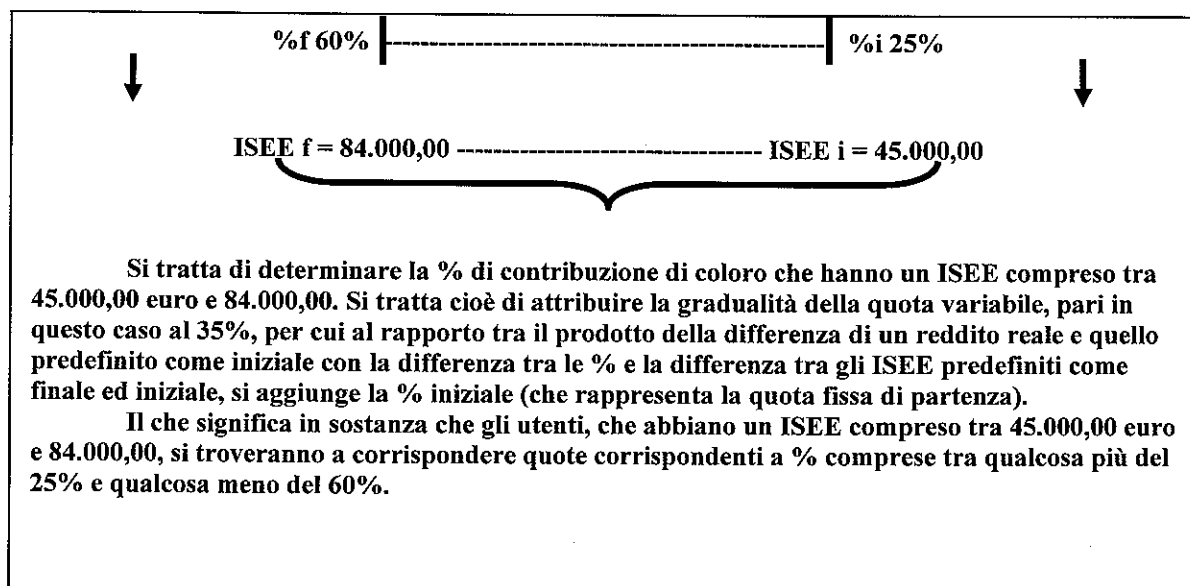
Il metodo di calcolo è quello della progressione lineare come illustrato sopra.

Un esempio di applicazione della formula:

- c. servizio in cui la % i = 25 e la % f = 60%
d. l'ISEE dell'utente sia pari a **55.000,00**

$$\% = 25 + \frac{(55.000,00 - 45.000,00) \times (60 - 25)}{(84.000,00 - 45.000,00)}$$

$$\boxed{\%} = 25 + \frac{10.000,00 \times 35}{39.000,00} = 25 + \frac{350.000,00}{39.000,00} = 25 + 8,97 = \boxed{33,97}$$



CONCLUSIONI

In sintesi, la **procedura relativa alla contribuzione degli utenti CDD** al costo dei servizi si articolerà come segue:

- Richiesta dell'ISEE familiare;
- Quota su cui applicare la contribuzione: costo medio giornaliero della retta definito in € 28,00= moltiplicato per i giorni di servizio (230) diminuito del costo pasto;
- Metodo di calcolo del concorso: progressione lineare;
- Pagamento della quota pasto da parte di tutti in misura di € 3,50= al giorno e per i soli giorni di presenza;
- Se l'ISEE familiare è inferiore a € 45.000,00= si estrapola l'ISEE del solo utente tenendo conto dello 0,50= per presenza nel nucleo di persona disabile e con percentuali di concorso che vanno da 0 a 25% massimo;
- Se l'ISEE familiare supera € 45.000,00= si considera l'ISEE familiare con percentuali di concorso da 25% a 60% massimo;
- Per chi non presenta l'ISEE è previsto il pagamento totale del costo reale del servizio.